ALLEGATO 4/A PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA
LOTTO I RCT/O

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO	**ISTAT** **Via Cesare Balbo n. 16** **00184 – Roma**
	C.F./ P.I.:	**80111810588 / 02124831005**

1

Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola:
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio).
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)**	**1 punti**
☐	**Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)**	**2 punti**
☐	**Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)**	**3 punti**
☐	**Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)**	**4 punti**

2

Cessazione anticipata – Art. 1.9

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.9, la seguente clausola:
È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in *pro rata temporis* rispetto al premio annuale in corso.

	È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**4 punti**

3	**Massimali – Art. 2.2** È facoltà del Concorrente proporre un massimale RCT per sinistro, persona e danni a cose il cui importo non potrà essere inferiore ad € 10.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona ed € 5.000.000,00 per danni a cose. L'offerta, in eccesso al minimo di € 10.000.000,00 per sinistro, € 5.000.000,00 per persona ed € 5.000.000,00 per danni a cose, è consentita solo per multipli di Euro 5.000.000 (ad esempio Euro 10.000.000, Euro 15.000.000, Euro 20.000.000, Euro 25.000.000 ecc.).	
	Massimale per sinistro: Euro ……. **Massimale per persona: Euro …….** **Massimale per danni a cose: Euro …….**	**PUNTEGGIO MASSIMO** **14 punti**

4	**Franchigia – Art. 2.3 sub a)** È facoltà del Concorrente proporre una franchigia per sinistro, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di Franchigia offerta)**	
☐	**Ipotesi A (Euro 250,00)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (Euro 150,00)**	**10 punti**
☐	**Ipotesi C (nessuna franchigia)**	**20 punti**

5	**Danni da Incendio – Art. 2.6 sub 22** È facoltà del Concorrente proporre un massimo indennizzo per sinistro, secondo le ipotesi di seguito dettagliate. **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
☐	**Ipotesi A (Euro 1.500.000,00)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (Euro 2.000.000,00)**	**4 punti**
☐	**Ipotesi C (Euro 2.500.000,00)**	**8 punti**

☐	**Ipotesi D (Euro 3.000.000,00)**	**12 punti**

6

Esclusione Malattie Trasmissibili - Art. 2.7.1

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, all'art. 2.7.1, la seguente clausola:
Si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività.
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati.
La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

È facoltà del Concorrente:
(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)

☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**8 punti**

7

Esclusione Cyber – Art. 2.11

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 2.11, la seguente clausola:
Si prende atto di quanto segue:
1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:
1.1 Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o
1.2 Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici;

	a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 5. 2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questo articolo sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti. 3 Il presente articolo sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, il presente articolo la sostituisce. 4 Se la Compagnia sostiene che in ragione del presente articolo la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato. 5 Si precisa inoltre che il paragrafo 1.1 della presente Esclusione non si applica in relazione ad alcuna responsabilità effettiva o presunta per e/o derivante da: 5.1 qualsiasi conseguente lesione fisica di terzi (diversa da lesioni mentali, angoscia mentale o malattia mentale); o 5.2 qualsiasi conseguente danno fisico a, o distruzione di, beni di terzi; derivanti da o risultanti da un Incidente informatico, a meno che tale Incidente informatico sia stato causato da o sia conseguente a un Attacco informatico. Nulla di quanto sopra esposto va inteso quale copertura per una qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un Attacco informatico o a un Incidente informatico. Definizioni 6 Per Sistema Informatico si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (includendo, ma non limitandosi a, smart phone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**8 punti**

La Società

…….